

ROTTAMAZIONE RUOLI: altra proroga

In considerazione dello scarsissimo interesse mostrato fino ad oggi dai contribuenti, le **Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati** hanno approvato il 3 aprile scorso alcuni emendamenti presentati da Forza Italia e Movimento 5 Stelle al decreto sugli enti locali (noto come Salva Roma) che spostano al **31 maggio 2014** il termine entro il quale i debitori che intendono fruire della rottamazione delle cartelle devono pagare in unica soluzione le somme dovute.

Purtroppo, però, non è stata apportata alcuna modifica all'impianto normativo ed è facile immaginare che anche stavolta l'appeal sarà **minimo**.

Ricordiamo infatti che la **Legge di Stabilità** (L. 27 dicembre 2013 n. 147), nel maxi articolo 1, nei commi da 618 a 624 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in unica soluzione, **senza interessi di mora** e interessi per **ritardata iscrizione** a ruolo a condizione che i suddetti atti siano stati notificati al contribuente o affidati all'Agente per la riscossione **entro il 31 ottobre 2013 (termine rimasto invariato)**.

I tributi interessati dalla definizione sono tutti quelli gestiti dalle **Agenzie fiscali** (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), **Uffici statali** (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.) ed **Enti locali** (Regioni, Province e Comuni), ivi compresi il **bollo dell'auto** e le multe per **violazioni al codice della strada** elevate da Comuni e Prefetture.

L'agevolazione consiste nell'**abbuono** degli **interessi di mora**, che maturano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e degli **interessi per ritardata iscrizione** a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

Il versamento dell'importo dovuto, originariamente previsto per il 28 febbraio, poi prorogato al 31 marzo deve essere a questo punto **eseguito entro il 31 maggio 2014**. Il pagamento si può effettuare in tutti gli sportelli di Equitalia ovvero negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: "Definizione Ruoli – L.S. 2014". Equitalia sul punto consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle o avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

La definizione agevolata è **applicabile anche in presenza di rateazioni o sospensioni giudiziali**. Per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque "definire" in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano), al fine di garantire la corretta estinzione ovvero rimodulazione dello stesso piano, il **pagamento** potrà avvenire **solo presso gli sportelli dell'agente della riscossione**. Nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

Senza un significativo **abbattimento** delle sanzioni ovvero degli interessi (non soltanto di mora) i contribuenti non avranno particolari vantaggi da mettere sul piatto della bilancia a fronte di un pagamento da eseguire per intero in un momento di grave crisi di liquidità.